SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

13ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Territorio, ambiente, beni ambientali)

5° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 12 NOVEMBRE 1992

Presidenza del Presidente GOLFARI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Provvedimenti in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel periodo dall'ottobre 1991 al luglio 1992» **(625)**

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE ..... *Pag.* 2, 5, 7 e *passim*
ANDREINI *(PDS)* ..... 5, 7, 8 e *passim*
FACCHIANO, *ministro per il coordinamento della protezione civile* ..... 4, 5, 6 e *passim*
FOSCHI *(DC)* 5
GIOLLO *(Rifond. Com.)* ..... 4, 6, 15 e *passim*
LONDEI *(PDS)* 6
MONTRESORI *(DC)* 6, 14
SAPORITO *(DC)* 6, 14
VENTURI *(DC)* 5, 6

TIPOGRAFIA DEL SENATO (750)

I lavori hanno inizio alle ore 9,10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Provvidenze in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel periodo dall'ottobre 1991 al luglio 1992» (625)

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 625.

Do lettura del parere espresso dalla Commissione bilancio:

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, dichiara di non opporsi al suo ulteriore *iter*, alla duplice condizione, la mancata osservanza della quale realizzerebbe un'ipotesi di mancanza di copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che siano approvati gli emendamenti governativi 1.5, 1.6, 3.9, 4.7, 7.1 e 7.2, ovviamente a condizione che gli stanziamenti della legge finanziaria *in itinere* non siano modificati per la parte utilizzata da tali emendamenti, e che, per quanto concerne le coperture tratte da capitoli, sia previsto espressamente che tali capitoli, detratta la somma utilizzata come copertura, potranno essere incrementati negli esercizi futuri in misura non superiore al tasso di inflazione programmato in sede di relazione previsionale e programmatica.

Quanto agli emendamenti il parere è contrario, ai sensi della citata norma costituzionale, a quelli 1.1, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.1, 4.1, 4.6, 5.1, 7.0.2, 7.0.3 e 7.0.4.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 1, sospeso nella seduta del 14 ottobre scorso.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede: quanto a lire 120 miliardi per l'anno 1991 e a lire 75 miliardi per l'anno 1992 a carico del capitolo 7602 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1992; quanto a lire 25 miliardi per l'anno 1991, mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui iscritte sul capitolo 7749 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1991, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate al predetto capitolo 7602; quanto a lire 12 miliardi per l'anno 1993 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9010 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di

cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, come determinata per il medesimo anno con la tabella D della legge finanziaria per l'anno 1993; quanto a lire 4 miliardi per l'anno 1994, mediante parziale utilizzo della proiezione, per il medesimo anno, dell'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali ed ambientali, iscritto ai fini del bilancio triennale 1993-1995 al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993. Le medesime disponibilità in conto residui del capitolo 7749 non impegnate nell'anno 1991 possono esserlo nell'anno 1992».

1.5 IL GOVERNO

Al comma 9, aggiungere il seguente:

«9-*bis*. I termini di cui all'articolo 1 della ordinanza n. 2261/FPC del 30 aprile 1992 sono prorogati sino al 31 dicembre 1992».

1.2 ZAPPASODI, BALLESI, GALDELLI

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-*bis*. Per provvedere alla realizzazione degli interventi urgenti conseguenti agli eventi alluvionali verificatisi nell'aprile 1992, è assegnato alla Regione Marche un contributo straordinario di lire 35.000 milioni. All'onere di 35.000 milioni per l'anno 1992 si fa fronte mediante pari riduzione del Cap. 9001 concernente il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo per l'esercizio 1992».

1.3 VENTURI, ZAPPASODI, FOSCHI, DI BENEDETTO, BALLESI

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-*bis*. Per provvedere alla realizzazione degli interventi conseguenti all'esondazione del fiume Tronto verificatasi nell'aprile 1992, è assegnato alla Regione Marche un contributo straordinario di lire 35.000 milioni. All'onere di 35.000 milioni per l'anno 1992 si fa fronte mediante pari riduzione del Cap. 9001 concernente il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo per l'esercizio 1992».

1.4 DI BENEDETTO

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-*bis*. Per provvedere alla realizzazione degli interventi urgenti conseguenti agli eventi alluvionali verificatisi nell'aprile 1992, è assegnato alla Regione Marche un contributo straordinario di lire 35.000 milioni. All'onere di 20.000 milioni per l'anno 1992, si fa fronte mediante pari riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 8405 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa, al rimanente onere di lire 15.000 milioni si fa fronte mediante pari

riduzione del capitolo 9001 concernente il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo per l'esercizio 1992».

1.1 ZAPPASODI, CASTIGLIONE, LONDEI, FERRARA Vito, SCHEDA, BALLESI, VENTURI

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 9, pari a lire 9 miliardi per l'anno 1992, a lire 12 miliardi per l'anno 1993 e a lire 11 miliardi per l'anno 1994, si provvede quanto a lire 9 miliardi per il 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando per lire 3 miliardi l'accantonamento "Rifinanziamento della legge n. 183 del 1989 per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, ivi compresa la quota per il bacino pilota" e per lire 6 miliardi l'accantonamento "Interventi per l'edilizia storica-artistica monumentale" della rubrica "Ministero dei lavori pubblici"; quanto a lire 1 miliardo per il 1993 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9010 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, come determinata per il medesimo anno con la tabella D della legge finanziaria per l'anno 1993; quanto a lire 11 miliardi per il 1993 ed a lire 11 miliardi per il 1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali ed ambientali».

1.6 IL GOVERNO

Invito i presentatori ad illustrarli.

FACCHIANO, *ministro per il coordinamento della protezione civile*. Signor Presidente, gli emendamenti presentati dal Governo non sono di merito, ma attengono soltanto alla copertura finanziaria del provvedimento. A seguito della presentazione del disegno di legge finanziaria attualmente all'esame dell'altro ramo del Parlamento, d'accordo con il Ministero del tesoro, si è dovuto procedere ad una modifica della copertura, anche sulla base della tesi della 5ª Commissione del Senato secondo cui tale copertura era in alcuni casi mancante. Ciò ha comportato la proposta di soppressione dell'articolo 4.

Tutto questo deriva dall'attuale quadro di aggiustamenti susseguenti alle indicazioni contenute nel disegno di legge finanziaria e quindi il Governo ha dovuto rivedere alcuni aspetti.

GIOLLO. Signor Presidente, faccio mio l'emendamento 1.2 e lo do per illustrato.

VENTURI. Signor Presidente, l'emendamento 1.3 tende a fornire una nuova copertura per gli eventi alluvionali verificatisi nella zona di San Benedetto del Tronto.

Signor Presidente, concludo ritirando l'emendamento 1.1 ed aggiungendo la mia firma all'emendamento 1.4 che do per illustrato.

ANDREINI. Signor Presidente, giudico negativamente il ricorso all'ordinanza, alla quale si riferisce l'emendamento 1.2.

Anche per l'alluvione di Firenze si è seguito analogo metodo, nonostante il parere contrario degli amministratori e della stessa popolazione, che ritenevano scandalosa un'ordinanza la quale estende a tutta la città di Firenze i danni subiti da 10.000 abitanti.

Credo sia assolutamente necessario provvedere, escludendo la proroga dei termini per chi non ha riportato danni.

FOSCHI. Mi associo alle considerazioni del collega Andreini e chiedo al ministro Facchiano perchè per la Toscana (a differenza che per la Liguria) si è proceduto con un'ordinanza invece di inserire la proroga dei termini nel decreto-legge, che pure ha immediata validità. Questi provvedimenti a volte risultano dispersivi e meno facili da interpretare.

FACCHIANO, *ministro per il coordinamento della protezione civile*. Vorrei precisare che sulla materia dell'emendamento 1.2 la Commissione bilancio aveva sollevato delle obiezioni concernenti in particolare la formulazione originaria del testo del disegno di legge. A seguito di vari contatti si è trovata una nuova copertura e si è verificato che non vi erano altre possibilità.

Ritengo comunque superato l'emendamento 1.2 (e invito pertanto i presentatori a ritirarlo) alla luce dell'ordinanza di proroga dei termini da me emanata il 4 novembre scorso.

Il fatto è che l'VIII Commissione della Camera dei deputati all'unanimità - e sottolineo all'unanimità – con una risoluzione ha richiesto (e il Ministro si è adeguato) che il trattamento destinato a Firenze e ai comuni toscani fosse analogo, anzi fosse un po' la carta copiativa di quello riservato a Genova e a Savona. Dico subito che se nel prosieguo il Governo emanerà qualche atto lo farà in maniera molto cauta.

Voglio dire pure che la delimitazione delle zone per Firenze è conforme alle indicazioni pervenute dalla Giunta regionale della Toscana perchè il Governo ad essa si è rimesso. La Giunta ha inviato prima un elenco e poi un altro, che ora stiamo rigorosamente verificando, ma siccome il termine era di cinque giorni dalla pubblicazione del decreto-legge sulla *Gazzetta Ufficiale*, per ragioni obiettive, di praticabilità della norma, è chiaro che il Governo intanto si doveva attenere alle dichiarazioni della regione, a prescindere dalla verifica.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 1.5, 1.4 e 1.6. In particolare, in merito all'emendamento 1.4 mi sembra opportuno che si stabilisca che gli

interventi di cui trattasi si riferiscono all'esondazione del fiume Tronto verificatasi nell'aprile 1992; attribuire i fondi indistintamente alla regione Marche, infatti, non credo costituirebbe un beneficio reale per quelle popolazioni.

Il parere invece è contrario sugli emendamenti 1.2 (perchè già esiste l'ordinanza illustrata dal Ministro), 1.3 e 1.1.

VENTURI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 1.3, apparendomi migliore la formulazione dell'emendamento 1.4, con cui concordo.

LONDEI. Signor Presidente, appongo la mia firma all'emendamento 1.4.

GIOLLO. Anch'io aggiungo la mia firma in calce all'emendamento 1.4.

FACCHIANO, *ministro per il coordinamento della protezione civile.* Il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento 1.4; esprime parere contrario sull'emendamento 1.2, per le ragioni già esposte.

MONTRESORI. Signor Presidente, volevo chiedere come mai la Commissione bilancio ha espresso un parere negativo sull'articolo 4, costringendo il Governo a proporre di sopprimerlo, ed un parere positivo sugli emendamenti tendenti a reperire una nuova copertura per l'articolo 1.

Mi sembra importante chiarire questo punto per evitare tensioni nel prosieguo dell'esame dell'articolato.

Non intendiamo certo fermare l'*iter* del provvedimento: c'è però la necessità di comprendere che cosa succederà quando giungeremo all'esame dell'articolo 4, perchè si potrebbero assumere decisioni diverse che influirebbero sul contesto globale del provvedimento.

SAPORITO. Chiedo scusa a tutti i membri della Commissione, ma a me sembra che la spiegazione addotta sia molto semplicistica.

Il Governo aveva presentato un disegno di legge in cui era compreso l'articolo 4, che riproponeva un decreto-legge in base ad impegni politici assunti quando varammo la finanziaria. Per carità, adesso non staremo certo a sottrarci a vicenda la copertura! Eppure la copertura all'articolo 4 deve essere trovata.

Mi sembra che il Governo non agisca correttamente sopprimendo un articolo che risponde ad esigenze sacrosante di alcuni territori, che così rimangono sacrificate. Non capisco come il Governo possa proporre al Parlamento un disegno di legge e poi pentirsi presentando esso stesso un emendamento soppressivo di un provvedimento e di un decreto-legge reiterato.

Vorrei infine precisare che il provvedimento in esame è di iniziativa governativa e quindi il Ministro ha potuto usufruire di una relazione tecnica con la quale il Ministero del tesoro dava il proprio assenso sul provvedimento. Non è un disegno di legge di iniziativa parlamentare, ma un provvedimento che fino al settembre scorso era coperto: è evidente quindi la contraddizione, perchè è il Governo stesso che

propone di sopprimere un articolo di un disegno di legge che esso stesso ha proposto. Non è mai successo.

ANDREINI. È giusto parlare adesso della questione. Per un certo periodo ci è stato detto che il problema della zona di San Benedetto del Tronto sarebbe stato risolto a parte con un impegno iniziale del Ministero dei lavori pubblici di 20 miliardi. Ora sono diventati 35 miliardi ma mai in questa Commissione si era parlato della possibilità che venisse soppresso l'articolo 4 del disegno di legge. Tale fondi, quindi, non sono aggiuntivi rispetto all'impegno iniziale: si vuole eliminare uno stanziamento di cui ad un articolo del provvedimento che ora si intende sopprimere, spostando risorse su una previsione normativa che invece rappresenta una novità.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Le osservazioni dei senatori Saporito, Montresori ed Andreini hanno un fondamento ma in questo momento non sono in grado di fornire risposte. In questo senso mi raccomando ai rappresentanti del Governo affinchè ne forniscano una.

FACCHIANO, *ministro per il coordinamento della protezione civile*. Al senatore Saporito, che afferma che il Governo non si comporta correttamente, ricordo che il Ministro per il coordinamento della protezione civile ha difeso l'articolo 4 del provvedimento in esame al pari degli altri articoli. Quando la 5ª Commissione ha avanzato l'obiezione che tutti conoscete, considerando i numeri del disegno di legge finanziaria all'esame della Camera si è dovuto trovare un'altra copertura: il Tesoro ha fornito in tal senso un'indicazione precisando che non vi erano altre possibilità. Se il Ministero dei lavori pubblici troverà la copertura per le disposizioni di cui all'articolo 4, personalmente ne sarò ben lieto. Non sono stato io a volere soppressione dell'articolo 4 per essere scorretto con il Senato: personalmente ho sostenuto l'intero prevvedimento.

Il Governo aveva trovato una copertura per l'intero provvedimento. Avreste fatto bene tutti ad essere presenti in 5ª Commissione quando questa ha espresso le riserve che conosciamo. Si è dovuto allora trovare un'altra copertura e questo non lo fa il Ministro per il coordinamento della protezione civile, ma il Ministero del tesoro il quale ha modificato tutte le coprture, non solo quella di cui stiamo discutendo.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Il Governo rifletterà seriamente sulle osservazioni emerse da varie parti politiche in ordine all'articolo 4 del disegno di legge. La Presidenza si impegna a contattare la 5ª Commissione al fine di trovare una possibile soluzione. In questo momento non sono in grado di fornire alcuna risposta e prego pertanto i colleghi di consentire di procedere nell'esame del provvedimento.

Passiamo allora alla votazione degli emendamenti.

ANDREINI. Se il nodo testè epresso non verrà sciolto, è evidente che si passerà in sede referente, in modo da rappresentare queste problematiche in Aula.

Annuncio comunque l'astensione del Gruppo del PDS sull'emendamento 1.5.

PRESIDENTE, *relatorealla Commissione*. Metto ai voti l'emenamento 1.5.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.4.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.6.

È approvato.

ANDREINI. Signor Presidente, a me sembra inusitato che si votino prima le norme di copertura e poi le relative disposizioni sostanziali. Attesa la conformazione del provvedimento che cosa succede se «salta» qualche emendamento? All'inizio si fanno le scelte, solo dopo si trovano le coperture.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. È la sindrome della finanziaria. Ogni articolo comunque ha in sè la propria copertura; quindi la sua affermazione, senatore Andreini, non è esatta.

Poichè nessuno chiede di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'articolo 1 con le modificazioni accolte.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2.

Ne do lettura:

Art. 2.

1. Gli interventi a favore delle aziende agricole e florovivaistiche, singole o associate, e quelli per il ripristino delle strutture, infrastrutture ed opere di bonifica, nei territori colpiti dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 1, comma 1, nonchè nella regione Emilia-Romagna colpita, nel mese di agosto 1991, da grandinate di straordinaria gravità, nella regione Liguria e nella provincia di Latina colpite, nel mese di ottobre 1991, da avversità atmosferiche di eccezionale intensità e nelle province della Toscana colpite da eccezionali avversità atmosferiche nei mesi di giugno e luglio 1992, individuati, ai fini della declaratoria di eccezionale avversità atmosferica, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sono posti a carico del Fondo di solidarietà nazionale di cui alla

legge 15 ottobre 1981, n. 590, come modificata ed integrata dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185, nei limiti delle sue disponibilità.

2. A favore degli organismi cooperativi o consortili di imprese che abbiano subito danni agli impianti di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nonchè alle scorte e ai prodotti finiti, per effetto degli eventi alluvionali del 9, 10 e 11 aprile 1992 nelle regioni Abruzzo, Marche e Molise, si applicano gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, come modificata e integrata dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel limite di spesa complessiva di lire 25 miliardi per l'anno 1993 e comunque nei limiti delle sue disponibilità.

3. Per le finalità di cui all'articolo 4-*bis* del decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 1991, n. 31, si provvede a carico del Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, come modificata e integrata dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel limite di lire 15 miliardi per l'anno 1993 e comunque nei limiti delle sue disponibilità.

Su questo articolo non sono stati presentati emendamenti.

Poichè nessuno chiede di parlare per dichiarazione di voto, lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad aggiungere articoli dopo l'articolo 2.

Ne do lettura:

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-*bis*

1. Alle imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere, di servizi, turistiche e della pesca, i cui impianti o attrezzature risultino distrutti o danneggiati dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui all'articolo 1, comma 1, si applicano le provvidenze di cui al decreto-legge 15 dicembre 1951 n. 1334, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, come integrato dall'articolo 9 della legge 13 maggio 1985, n. 198, nel testo modificato dal comma 2 del presente articolo.

2. All'articolo 9 della legge 3 maggio 1985 n. 198, sostituire le parole: "non superiore a lire 5 milioni" con le seguenti "non superiore a lire 10 milioni".

3. Per la concessione in favore delle imprese di cui al comma 1 dei contributi a fondo perduto di cui all'articolo 7-*bis* del decreto-legge 15 dicembre 1951 n. 1334, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 4 miliardi per il 1991, da iscrivere nell'apposito capitolo

dello stato di previsione del Ministero dell'industria per l'anno 1991 e di lire 80 miliardi per l'anno 1992, da iscrivere nell'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'industria per l'anno 1992.

4. Per consentire l'accelerazione delle procedure finalizzate all'erogazione delle provvidenze di cui al comma 1, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, in deroga a quanto disposto dall'articolo 9, comma 1, della legge 13 maggio 1985 n. 198, provvede all'individuazione dei comuni beneficiari delle disposizioni di cui al comma 1 con ordinanza emanata d'intesa con il Ministro del tesoro e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 4 miliardi per il 1991 e a lire 80 miliardi per il 1992, si provvede: quanto a lire 2 miliardi per il 1991 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 8172 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 12, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come determinata per il medesimo anno 1991 con la tabella D della legge 29 dicembre 1990, n. 405; quanto a lire 2 miliardi per il 1991, mediante utilizzo delle disponibilità relative agli interventi di cui all'articolo 9, comma 5, della legge 13 maggio 1985, n. 198, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate al pertinente capitolo di spesa; quanto a lire 4 miliardi per l'anno 1992, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 8172 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 12, della legge 28 febbraio 1986 n. 41, come determinata per il medesimo anno con la tabella D della legge 31 dicembre 1991, n. 415; quanto a lire 76 miliardi per l'anno 1992, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi vari di rilevanza nazionale per lo sviluppo dell'attività agricola (compreso limite di impegno di lire 70 miliardi)".

6. Alle imprese di cui al comma 1, nonchè agli organismi cooperativi agricoli di cui all'articolo 2, è concessa la sospensione del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per i lavoratori dipendenti per i periodi di paga compresi negli anni 1992 e 1993. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le modalità della rateizzazione dei contributi sospesi, da effettuarsi senza corresponsione di interessi o altri oneri nel termine di un biennio a decorrere dal 1° gennaio 1994. Alle medesime imprese è altresì concessa la sospensione per gli anni 1992 e 1993 della riscossione, mediante ruoli, relativamente alle rate aventi scadenza nel medesimo anno, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi nonchè dei tributi degli enti diversi dallo Stato. La riscossione delle imposte, sospesa a norma del presente comma, è effettuata a partire dal 1° gennaio 1994 in sei rate, senza applicazione degli interessi previsti dalle

norme vigenti. Alle medesime imprese è altresì concessa per l'anno 1993 la sospensione del pagamento, alle aziende erogatrici dei servizi elettrici, telefonici e di gas metano, dei canoni e dei consumi aventi scadenza nell'anno 1993. La relativa riscossione sarà effettuata a partire dal 1° gennaio 1994 e con una dilazione non inferiore ai dodici mesi, senza applicazione degli interessi previsti dalle norme vigenti.

7. Nei confronti dei soggetti indicati nel comma 1 sono sospesi, nel periodo 8 aprile-31 dicembre 1992, i termini di scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, compresi i ratei dei mutui bancari ed ipotecari pubblici e privati emessi o comunque pattuiti od autorizzati prima del 9 aprile 1992, nonchè di ogni altro atto avente efficacia esecutiva. Le Camere di commercio cureranno, in appendice ai bollettini dei protesti cambiari, apposita pubblicazione di rettifica a favore dei predetti beneficiari, i quali dimostrino di avere subito protesti di cambiali, vaglia cambiari ricompresi nella sospensione dei termini di cui al presente comma. Le pubblicazioni di rettifica, da effettuarsi gratuitamente, possono aver luogo anche ad istanza di chi abbia richiesto la levata del protesto. Per i medesimi soggetti sono, altresì, sospesi i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, che sono scaduti o che scadano nei periodi sottoindicati. La sospensione dei termini sostanziali e processuali opera per il periodo che va dal 9 aprile al 31 dicembre 1992, salve, in ogni caso, le disposizioni degli articoli 2 e 5 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.

8. Le sanzioni penali, amministrative e fiscali previste per la dispersione ed il deterioramento della documentazione fiscale e previdenziale non sono irrogate ai contribuenti ed agli operatori che hanno avuto tale documentazione dispersa o deteriorata negli eventi di cui all'articolo 1 e ne hanno fatto denuncia entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge».

2.0.2 GIOLLO, GALDELLI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-*bis*

1. Alle imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere, di servizi, turistiche e della pesca, i cui impianti o attrezzature risultino distrutti o danneggiati dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui all'articolo 1, comma 1, si applicano le provvidenze di cui al decreto-legge 15 dicembre 1951 n. 1334, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, come integrato dall'articolo 9 della legge 13 maggio 1985, n. 198, nel testo modificato dal comma 2 del presente articolo.

2. All'articolo 9 della legge 3 maggio 1985, n. 198, sostituire le parole: "non superiore a lire 5 milioni" con le seguenti "non superiore a lire 10 milioni".

3. Per la concessione in favore delle imprese di cui al comma 1 dei contributi a fondo perduto di cui all'articolo 7-*bis* del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 4 miliardi per il 1991, da iscrivere nell'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'industria per l'anno 1991 e di lire 80 miliardi per l'anno 1992, da iscrivere nell'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'industria per l'anno 1992.

4. Per consentire l'accelerazione delle procedure finalizzate all'erogazione delle provvidenze di cui al comma 1, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, in deroga a quanto disposto dall'articolo 9, comma 1, della legge 13 maggio 1985, n. 198, provvede all'individuazione dei comuni beneficiari delle disposizioni di cui al comma 1 con ordinanza emanata d'intesa con il Ministro del tesoro e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 4 miliardi per il 1991 e a lire 80 miliardi per il 1992, si provvede: quanto a lire 2 miliardi per il 1991 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 8172 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 12, della legge 28 febbraio 1986 n. 41, come determinata per il medesimo anno 1991 con la tabella D della legge 29 dicembre 1990, n. 405; quanto a lire 2 miliardi per il 1991, mediante utilizzo delle disponibilità relative agli interventi di cui all'articolo 9, comma 5, della legge 13 maggio 1985, n. 198, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate al pertinente capitolo di spesa; quanto a lire 4 miliardi per l'anno 1992, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 8172 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 12, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come determinata per il medesimo anno con la tabella D della legge 31 dicembre 1991, n. 415; quanto a lire 76 miliardi per l'anno 1992, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi vari di rilevanza nazionale per lo sviluppo dell'attività agricola (compreso limite di impegno di lire 70 miliardi)".

6. Alle imprese di cui al comma 1, nonchè agli organismi cooperativi agricoli di cui all'articolo 2, è concessa la sospensione del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per i lavoratori dipendenti per i periodi di paga compresi negli anni 1992 e 1993. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le modalità della rateizzazione dei contributi sospesi, da effettuarsi senza corresponsione di interessi o altri oneri nel termine di un biennio a decorrere dal 1° gennaio 1994. Alle medesime imprese è altresì concessa la sospensione per gli anni 1992 e 1993 della riscossione,

mediante ruoli, relativamente alle rate aventi scadenza nel medesimo anno, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi nonchè dei tributi degli enti diversi dallo Stato. La riscossione delle imposte, sospesa a norma del presente comma, è effettuata a partire dal 1° gennaio 1994 in sei rate, senza applicazione degli interessi previsti dalle norme vigenti. Alle medesime imprese è altresì concessa per l'anno 1993 la sospensione del pagamento, alle aziende erogatrici dei servizi elettrici, telefonici e di gas metano, dei canoni e dei consumi aventi scadenza nell'anno 1993. La relativa riscossione sarà effettuata a partire dal 1° gennaio 1994 e con una dilazione non inferiore ai dodici mesi, senza applicazione degli interessi previsti dalle norme vigenti.

7. Nei confronti dei soggetti indicati nel comma 1 sono sospesi, nel periodo 8 aprile-31 dicembre 1992, i termini di scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, compresi i ratei dei mutui bancari ed ipotecari pubblici e privati emessi o comunque pattuiti od autorizzati prima del 9 aprile 1992, nonchè di ogni altro atto avente efficacia esecutiva. Le Camere di commercio cureranno, in appendice ai bollettini dei protesti cambiari, apposita pubblicazione di rettifica a favore dei predetti beneficiari, i quali dimostrino di avere subito protesti di cambiali, vaglia cambiari ricompresi nella sospensione dei termini di cui al presente comma. Le pubblicazioni di rettifica, da effettuarsi gratuitamente, possono aver luogo anche ad istanza di chi abbia richiesto la levata del protesto. Per i medesimi soggetti sono, altresì, sospesi i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, che sono scaduti o che scadano nei periodi sottoindicati. La sospensione dei termini sostanziali e processuali opera per il periodo che va dal 9 aprile al 31 dicembre 1992, salve, in ogni caso, le disposizioni degli articoli 2 e 5 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.

8. Le sanzioni penali, amministrative e fiscali previste per la dispersione ed il deterioramento della documentazione fiscale e previdenziale non sono irrogate ai contribuenti ed agli operatori che hanno avuto tale documentazione dispersa o deteriorata negli eventi di cui all'articolo 1 e ne hanno fatto denuncia entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge».

2.0.3 ANDREINI, GIOVANELLI, BORATTO, LUONGO, SCIVOLETTO, ANGELONI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-*bis*.

1. A sostegno delle imprese industriali, commerciali, artigianali, alberghiere, di servizi, turistiche e ricettive è assegnato alla regione Marche un contributo straordinario di lire 30 miliardi.

2. All'erogazione dei contributi di cui al comma 1 si provvede con decreto del Presidente della regione Marche, previa delibera della Giunta regionale, che determina criteri, entità, forma, modalità e priorità dell'erogazione stessa.

3. Alle imprese di cui al comma 1, nonchè agli organismi cooperativi agricoli di cui all'articolo 2 è concessa la sospensione del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per i lavoratori dipendenti per i periodi di paga compresi negli anni 1992 e 1993. Con ordinanza del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanata di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le modalità della rateizzazione dei contributi sospesi, da effettuarsi senza corresponsione di interessi o altri oneri nel termine di un triennio a decorrere dal 1° gennaio 1994».

2.0.1 ZAPPASODI, SPECCHIA

GIOLLO. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 2.0.2.

ANDREINI. Ritengo che l'emendamento 2.0.3 si illustri da sè.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Dichiaro decaduto l'emendamento 2.0.1 per assenza dei proponenti.

Quanto agli emendamenti 2.0.2 e 2.0.3, sui quali il parere della 5ª Commissione è chiaramente contrario, esprimo parere negativo.

FACCHIANO, *ministro per il coordinamento della protezione civile*. Il Governo è contrario agli emendamenti in esame i quali, essendo stato espresso parere negativo da parte della 5ª Commissione, sono inammissibili.

SAPORITO. Signor Presidente, vorrei far rilevare che un emendamento non può essere considerato inammissibile perchè su di esso la Commissione bilancio ha espresso parere contrario. Il Ministro quindi ha fatto un'affermazione errata.

MONTRESORI. Signor Presidente, poichè siamo in sede deliberante se approvassimo questi emendamenti passeremmo con ciò stesso alla sede referente. Il Presidente deve far presente tale aspetto, non certo l'inammissibilità.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Il Presidente della Commissione non ha considerato inammissibili questi emendamenti: ha semplicemente ricordato che su di essi il parere della 5ª Commissione è contrario.

Vorrei che la Commissione fosse consapevole del combinato disposto degli articoli 41, comma 5, 40, comma 5, del Regolamento: stante il parere contrario della Commissione bilancio, se dovesse essere approvato uno di questi emendamenti la nostra discussione in sede deliberante cesserebbe e si passerebbe in sede referente, perchè a quel punto solo l'Assemblea avrebbe potere di decisione.

Poichè nessuno chiede di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 2.0.2, di contenuto identico all'emendamento 2.0.3.

Non è approvato.

GIOLLO. Signor Presidente, propongo di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

I lavori terminano alle ore 10.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA MARISA NUDDA